

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

- **L'Agenzia Metropolitana per la formazione l'orientamento e il lavoro** (di seguito indicata come "**Afol Metropolitana**"), con sede legale in via Luigi Soderini n. 24, 20146, Milano (MI), C.F. e P.IVA 08928300964, nella persona del Direttore Generale Tommaso Di Rino, soggetto con potere di firma;
- **L'Associazione "Telefono Donna"** (in seguito indicato come "**Ente**") con sede legale in Piazza Ospedale Maggiore 3, **20162 Milano, C.F. 97094510159 e P.I. 094449900965** rappresentata dalla Legale Rappresentante Rita Vacchini;
- **Il Comune di Milano - Unità Coordinamento Municipio 4** (in seguito anche "**Municipio 4**") CF/P.I. 01199250158, con sede legale a Milano, Via Oglio 18, rappresentato da Giovanni Campana, nella sua qualità di Direttore dell'Area che agisce in forza della delega prevista nello statuto comunale.

PREMESSO CHE

- a) l'Ente ha avviato col Comune di Milano, sulla base di una specifica convenzione con l'associazione "Telefono Donna" finalizzato alla realizzazione del progetto "Centro Milano Donna" presso l'immobile di via Oglio, 18, V piano, Milano sottoscritta col Direttore Operativo dell'Area Municipi - Ambito 1 in data, una collaborazione per lo svolgimento dei servizi offerti presso il Centro Milano Donna ubicato presso il Municipio 4 (di seguito anche indicato come "Centro"), che costituisce un luogo di aggregazione, informazione e aiuto dedicato alle donne;
- b) i Centri Milano Donna, gestiti negli spazi messi a disposizione dai Municipi del Comune di Milano, mirano a rappresentare una "casa" aperta alle donne e dove si sviluppano, e propongono in autonomia, servizi di accoglienza ed orientamento che siano utili nei momenti di difficoltà, nonché occasioni di incontro e socializzazione, iniziative, corsi di promozione culturale e formazione rivolti alle donne di tutte le età;
- c) le attività proposte presso il Centro ricomprendono servizi per il lavoro rivolti alle donne;
- d) Afol Metropolitana è un'azienda speciale consortile (a cui il Comune di Milano aderisce) che, nell'esecuzione delle proprie attività statutarie, offre servizi al



lavoro rivolti anche alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione, attraverso l'apporto di operatori specializzati e l'attivazione di sportelli lavoro sul territorio, con particolare attenzione ai contesti complessi;

- e) il Comune di Milano ed Afol Metropolitana sono tra i firmatari del Patto per il Lavoro, sottoscritto il 29 aprile 2022, che si pone l'obiettivo di rendere Milano città del buon lavoro, della formazione, delle opportunità e del rilancio, attraverso la collaborazione sinergica delle parti coinvolte, con l'impegno a mettere a fattor comune le specifiche competenze di ciascuna di esse per il bene della società milanese, lo sviluppo e la coesione sociale sul territorio;
- f) il Comune di Milano ha altresì approvato, con deliberazione della Giunta n. 959 del 1 luglio 2022, l'Atto di indirizzo politico in merito alla collaborazione con Città Metropolitana relativamente ad azioni per il sostegno all'occupazione in tema di decentramento dei Centri per l'Impiego sul territorio del Comune di Milano;
- g) sono diffuse, anche nel territorio del Municipio 4, problematiche legate all'accesso al lavoro fra la popolazione femminile e, pertanto, le parti condividono l'intenzione di implementare l'offerta dei Centri Milano Donna, mettendo a disposizione, direttamente sul territorio, servizi volti alla conoscenza ed alla fruizione delle opportunità offerte dagli enti pubblici preposti;
- h) in considerazione delle esigenze sopra esposte, l'Ente intende integrare la propria attività nello spazio del Centro, avvalendosi della collaborazione di Afol Metropolitana per offrire la presenza di uno sportello lavoro *in loco*, in affiancamento agli altri servizi svolti presso lo spazio municipale;
- i) Afol Metropolitana ha manifestato il proprio interesse per l'iniziativa sopra descritta e la disponibilità ad un proprio coinvolgimento diretto.

Tutto ciò premesso, le Parti provvedono al presente protocollo d'intesa, concordando quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Le Parti, nel contesto indicato nelle premesse (che rappresentano parte



integrante e sostanziale della presente intesa) collaboreranno nell'organizzazione e nella gestione di iniziative volte a presentare e promuovere, presso il Centro, i servizi indicati nel presente provvedimento e, in particolare, le attività di sportello, di orientamento e formazione rivolte all'utenza femminile, tenendo conto del contesto sociale del territorio.

Articolo 2 - Impegni delle parti

Il Municipio 4 metterà a disposizione di Afol Metropolitana, presso lo spazio sito in Milano - Via Oglio n. 18, locali idonei allo svolgimento delle attività dello sportello lavoro e delle iniziative ad esso correlate e, in particolare, uno spazio adatto allo svolgimento di colloqui individuali (in cui sia garantita la riservatezza) ed uno spazio adatto ad ospitare attività di gruppo (come seminari e laboratori). Tali spazi vengono individuati nelle stanze n. 9 e n. 8, ubicate al 5° piano dello spazio.

L'Ente condividerà con Afol Metropolitana le proprie competenze ed esperienze nell'attività del Centro, l'utilizzo dell'arredo e degli spazi necessari per il servizio sportello e la connessione alla rete internet.

Afol Metropolitana si impegna a gestire ed offrire, attraverso lo sportello lavoro da ubicarsi presso il Centro, i seguenti servizi: sportello lavoro per rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), allineamento della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), *assessment* nell'ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), stipula del Patto di Servizio Personalizzato, primo orientamento individuale, seminari di orientamento di gruppo, re-invio ai servizi territoriali, nonché eventuali primi servizi orientamento specialistico (LEP E) e di accompagnamento al lavoro (LEP F) sotto forma di colloqui specialistici e/o laboratori di gruppo e seminari, con specifiche metodologie rivolte al target femminile.

I suddetti servizi di sportello verranno offerti da Afol Metropolitana per quattro ore settimanali, collocate nella giornata di giovedì e nella fascia oraria dalle 08:30 alle 12:30 (corrispondente alla disponibilità delle stanze sopra citate). Le Parti potranno concordemente modificare la predetta collocazione temporale ed integrarla per lo svolgimento delle attività ulteriori rispetto a quelle di sportello (laboratori, seminari, *soft skill*, *empowerment* ecc.).



Articolo 3 - Durata

Le parti si impegnano all'attivazione del suddetto sportello fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di rinnovo da concordarsi con atto separato.

La presente intesa ha durata correlata alla convenzione citata al punto a) delle premesse ed agli eventuali relativi rinnovi. In caso di proroga o rinnovo della predetta convenzione, per il prolungamento della presente intesa sarà necessaria l'espressa adesione di Afol Metropolitana al nuovo termine.

In ogni caso le parti hanno facoltà di recedere dalla presente intesa in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di giorni 90.

Articolo 4 - Assicurazioni e sicurezza

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale impegnato nell'esecuzione della presente intesa e che verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività concordate.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai vigenti regolamenti disciplinari, di sicurezza e per la gestione delle emergenze, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Eventuali dispositivi di protezione individuale ed integrazioni dei programmi di sorveglianza sanitaria rimangono a carico del soggetto titolare della specifica attività.

Articolo 5 - Spese

Dalla presente intesa non deriveranno oneri finanziari a carico delle parti.

Le attività che dovessero comportare l'assunzione di impegni finanziari o spese di qualunque natura dovranno essere concordate all'interno di specifici protocolli attuativi.

Articolo 6 - Loghi e segni distintivi

L'utilizzo dei loghi e delle ragioni sociali delle Parti è da intendersi reciprocamente consentito per sole finalità inerenti all'esecuzione della presente intesa e verrà effettuato nel pieno rispetto della dignità, del decoro e dell'immagine dei due soggetti.

Articolo 7 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente intesa il Foro competente è quello di Milano.



Articolo 8 - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate rispetto al trattamento dei “dati personali” forniti, anche verbalmente, ai fini della presente intesa; essi verranno trattati esclusivamente per le finalità dell’intesa stessa, mediante le operazioni descritte dall’art.

4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), nella consapevolezza che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente intesa. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri i fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali.

Titolari, per quanto concerne il trattamento dei dati ai fini della presente intesa di cui al presente articolo, sono le Parti come sopra individuate.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.

Per quanto riguarda le attività svolte da Afol Metropolitana e Associazione Telefono Donna, oggetto del presente accordo, si precisa che le stesse non comportano il trattamento di dati personali su incarico o per conto del Municipio. Il ruolo di Afol Metropolitana e Associazione Telefono Donna è compatibile con quello di titolare autonomo, dal momento che i dati trattati per le attività previste sono acquisiti direttamente presso gli interessati e quindi Afol Metropolitana e Associazione Telefono Donna agiscono in piena autonomia in merito alle decisioni sulle finalità, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle misure di sicurezza da adottare.

Articolo 9 - Modalità di sottoscrizione

La presente intesa è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione della firma digitale delle Parti (in conformità al D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate).

Il presente documento è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.lgs. 117/2017. L’eventuale registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso.



Letto, confermato, sottoscritto.

Milano, data dell'ultima firma digitale

Associazione Telefono donna La legale rappresentante Rita Vacchini

(f.to digitalmente)

Afol Metropolitana Il Direttore Generale Tommaso Di Rino

(f.to digitalmente)

Il Direttore Operativo dell'Area Municipi - Ambito 1 Giovanni Campana

(f.to digitalmente)

